



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV

nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Stefano Cardinali

Presidente

Dott. Vittorio Carlomagno

Giudice

Dott. Claudio Tedeschi

Giudice relatore

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] P.U. ha pronunciato
la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED], rappresentati e difesi in
virtù di procura in atti dagli avv.ti Roberto Savarese e Laura
Vellone con atto depositato il 18.11.2022 ed avente ad
oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso depositato il 18.11.2022 e iscritto al n. [REDACTED]

[REDACTED], premettendo:

-di essere coniugati dal 6.08.1987 e di versare entrambi in
condizione di sovraindebitamento poiché le loro attuali
condizioni reddituali e patrimoniali non consentono
l'adempimento delle debitorie a loro carico;

-che tale situazione è conseguenza, principalmente,
dell'assunzione di obbligazioni fideiussorie, unitamente ad
altri coobbligati, in favore di due società, [REDACTED] e
[REDACTED] di cui [REDACTED] era stato dipendente e/o
socio e delle azioni di pagamento promosse dalle banche
creditrice;

-che il reddito percepito è costituito da emolumento
pensionistico quanto a [REDACTED] e trattamento NASPI
quanto a [REDACTED] i cui valori mensili medi dell'ultimo
triennio assommano rispettivamente ad euro 1.200,00 e ad
euro 678,00;

-che entrambi sono comproprietari dell'unità immobiliare
allocata in Roma, in via [REDACTED];
[REDACTED] è proprietaria della quota parte di un quarto
dell'immobile posto in Roma, [REDACTED]
nonché, nella stessa misura, di altri due cespiti posti in Rieti,
in [REDACTED], entrambi danneggiati da
eventi sismici;

-che [REDACTED] è proprietario di autovettura SSangyong
Kiron immatricolata nell'anno 2006;

-che entrambi sono titolari di conto corrente acceso presso
[REDACTED] con giacenza di euro 2.358,33;

-che con riferimento alla massa debitoria: quanto alle 'passività privilegiate' risultano debitori nei confronti di [REDACTED] per i rispettivi importi di euro 16.528,48 ([REDACTED]) e di euro 13.809,10 ([REDACTED]); quanto a 'passività chirografarie' risultano debitori solidali nei confronti di [REDACTED] per il complessivo importo di euro 1.883.926,52 che aveva dato avvio a procedura di espropriazione immobiliare iscritta presso questo tribunale al n. [REDACTED]; [REDACTED] risulta debitore di [REDACTED] di euro 98.129,57 e, unitamente ad altri coobbligati, di [REDACTED] per euro 142.857,80; di [REDACTED] unitamente ad altri coobbligati e in forza di titolo giudiziale di condanna di complessivi euro 1.069.954,98;

-che, con riferimento alla presente procedura, il passivo si incrementa delle ulteriori cifre di euro 31.702,79 quale 'compenso dell'O.C.C.' e di euro 6.000,00 quale compenso per i patrocinatori;

-che il fabbisogno mensile di entrambi, come da relativo analitico computo, avrebbe potuto stimarsi in euro 990,48 mensili;

-che dalla differenza tra i redditi percepiti e quanto necessario per il proprio sostentamento emerge l'incapacità ad adempiere la debitoria;

- che rendono disponibili per la liquidazione i detti immobili, il bene mobile registrato e le liquidità in giacenza, eventualmente incrementati da ulteriori cespiti sopravvenuti nel successivo quadriennio e detratto quanto necessario per il proprio sostentamento;

hanno, quindi, chiesto:

-la preliminare sospensione della procedura esecutiva n. [REDACTED];

- l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni e di dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII;

-la nomina di un liquidatore dei beni;

-di adottare le pronunce ex art. 78 comma 2 lett. d) CCII, ordinare la trascrizione del decreto e autorizzare l'utilizzo dell'immobile sino alla sua vendita o assegnazione;

1.a.

Al ricorso è allegata la documentazione comprovante la situazione reddituale patrimoniale e debitoria dei ricorrenti oltre che 'relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art. 269 CCII' a firma del 'gestore della crisi da sovraindebitamento' avv. Caterina Giarmoleo.

2.

Osserva il tribunale che l'articolo 66 CCII prevede che qualora la condizione di sovraindebitamento 'ha un'origine comune' ovvero i richiedenti siano 'membri della stessa famiglia' e

'conviventi' possa essere presentato 'un unico progetto di risoluzione' della relativa condizione critica.

Tale situazione ricorre nel caso di specie, tenuto conto delle emergenze delle certificazioni anagrafiche prodotte in atti comprovanti la relazione sia di coniugio che di convivenza dei ricorrenti.

Risultando, poi, la comune residenza stabilita in Roma, in via [REDACTED], ciò, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lett. b) CCII, radica la competenza di questo tribunale a decidere sul proposto ricorso.

Emerge, altresì, la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dai ricorrenti e convalidato dal 'gestore della crisi', della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti a loro carico attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontari, come in detti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato.

La relazione redatta dal 'gestore della crisi da sovraindebitamento' avv. Caterina Giarmoleo, risulta sufficientemente esaustiva quanto alla ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti e alla completezza e attendibilità della documentazione da costoro resa disponibile e, da essa, risulta l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII.

3.
Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti.

3.a

Quanta alla richiesta ancillare di sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta presso questo tribunale al n. 1582/2019 deve intervenire decisione di non luogo a provvedere, considerato che l'articolo 270, comma 5 CCII, per effetto del richiamo *per relationem* a quanto statuito dal precedente articolo 150, connette *ex lege* alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata il divieto di avvio o di prosieguo delle azioni esecutive e cautelari individuali.

P.Q.M.

letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni dei sigg.ri [REDACTED], residenti in Roma, [REDACTED], richiesta con ricorso depositato il 18.11.2022;
- nomina giudice delegato il dott. Claudio Tedeschi;
- nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'avv. Caterina Giarmoleo;
- ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

-ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando i ricorrenti a continuare ad occupare il solo immobile di via [REDACTED]

[REDACTED] -non risultando poter disporre di alternativa collocazione abitativa- sino alla relativa vendita e prescrivendo loro di consentire, su richiesta del liquidatore, visite di eventuali interessati all'acquisto;

-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;

-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;

-dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta presso questo tribunale al n. [REDACTED]

-dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 dicembre 2022.

Il giudice estensore
Dott. Claudio Tedeschi

Il Presidente
Dott. Stefano Cardinali

Stefano Cardinali

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 09.12.22

L'Assistente Giudiziale

Albino Albino